



COMUNE DI TREVISO

IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI

**Regolamento per la disciplina degli impianti
pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico
e su aree private e per la disciplina delle
pubbliche affissioni**

Aggiornato con le modifiche approvate con Delibera n° 0054/18/DCC del 19/12/18

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione
- Art. 2 - Definizioni generali
- Art. 3 - Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie
- Art. 4 - Zonizzazione del territorio comunale

PARTE II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E SU AREE PRIVATE

TITOLO I - IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

- Art. 5 - Definizione degli impianti pubblicitari permanenti
- Art. 6 - Insegna d'esercizio
- Art. 7 - Preinsegna
- Art. 8 - Cartello stradale
- Art. 9 - Impianto di pubblicità e/o propaganda
- Art. 10 - Impianto pubblicitario di servizio
- Art. 11 - Sorgenti luminose

CAPO II - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

- Art. 12 - Dimensioni consentite

- Art. 13 - Caratteristiche tecniche
- Art. 14 - Ubicazione degli impianti fuori i centri abitati
- Art. 15 - Ubicazione degli impianti all'interno dei centri abitati
- Art. 16 - Stazioni di servizio, aree di parcheggio e stazioni di rifornimento di carburante

CAPO III - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO, DELLE TARGHE, DELLE BACHECHE E DELLE TENDE

- Art. 17 - Caratteristiche e collocazione delle insegne d'esercizio
- Art. 18 - Collocazione delle insegne d'esercizio al l'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale, ambientale ed all'interno delle Zona A.
- Art. 19 - Targhe
- Art. 20 - Bacheche
- Art. 21 - Tende
- Art. 22 - Collocazione di bacheche ed insegne d'esercizio di valore storico

CAPO IV - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 23 - Titoli autorizzatori
- Art. 24 - Presentazione della domanda
- Art. 25 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 26 - Variazione del messaggio pubblicitario
- Art. 27 - Tempi di installazione dell'impianto
- Art. 28 - Strutture pubblicitarie
- Art. 29 - Rimozione, del mezzo pubblicitario
- Art. 30 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

TITOLO II – MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

- Art. 31 - Definizione
- Art. 32 - Impianti di pubblicità fino a 12 mesi
- Art. 33 - Impianti di pubblicità 12 + 12 mesi
- Art. 34 - Mezzi di pubblicità varia

CAPO II - CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

- Art. 35 - Dimensioni e durata
- Art. 36 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area pubblica o aperta al pubblico
- Art. 37 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area privata
- Art. 38 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei nelle piazze del centro storico
- Art. 39 - Divieti
- Art. 40 - Deroghe

CAPO III - PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- Art. 41 - Autorizzazione e proroga
- Art. 42 - Dichiarazione di inizio pubblicità
- Art. 43 - Presentazione della richiesta di autorizzazione
- Art. 44 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 45 - Motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
- Art. 46 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 47 - Sospensione, modifica e rinuncia all'autorizzazione
- Art. 48 - Variazione del messaggio pubblicitario

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 49 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione/SCIA o della dichiarazione di inizio pubblicità
Art. 50 - Occupazione di suolo pubblico con mezzi pubblicitari

PARTE III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 51 - Quantità e tipologia degli impianti per le affissioni

CAPO II - CARATTERISTICHE IMPIANTI DI "PUBBLICA AFFISSIONE"

Art. 52 - Impianti di "pubblica affissione"

Art. 53 - Bacheche circoscrizionali

CAPO III - CARATTERISTICHE IMPIANTI DI "AFFISSIONE DIRETTA"

Art. 54 - Impianti di "affissione diretta"

CAPO IV - PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE RICHIESTE DI AFFISSIONE MANIFESTI

Art. 55 - Richiesta del servizio pubbliche affissioni

Art. 56 - Richiesta di utilizzo delle Bacheche circoscrizionali

Art. 57 - Procedura per l'affissione dei manifesti

Art. 58 - Decadenza o modifica della richiesta di affissione

Art. 59 - Reclami

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 60 - Vigilanza e controllo

Art. 61 - Sanzioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 62 - Norme transitorie

Art. 63 - Abrogazioni, deroghe e norme di rinvio

PARTE V - ABACO DELLE NORME TECNICHE

ALLEGATI

Allegato 1 - Elenco Vie dove poter effettuare la pubblicità con "striscioni"

Allegato 2 - Elenco Vie dove poter effettuare la pubblicità con "locandine esterne"

Allegato 3 - Elenco Aree dove poter effettuare la pubblicità con "totem multimediali interattivi"

Allegato 4 - Elenco settori/servizi competenti al rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria

Allegato 5 - ABACO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada", nel D.Lgs. del 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle tipologie previste nell'allegato abaco, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, nonché le pubbliche affissioni.
2. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.
3. Le tipologie di impianti non previste dal presente Regolamento e nel relativo abaco allegato non sono ammesse.

Art. 2 - Definizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento la nozione di "centro abitato", utile per l'individuazione dell'ente legittimato al rilascio delle autorizzazioni, è quella fornita dal D.Lgs.285/92.
2. I mezzi pubblicitari si suddividono in:
 - a) mezzi di pubblicità temporanea costituiti da manufatti finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata, ossia aventi una durata espositiva non superiore a 12 mesi, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, ecc.;
 - b) mezzi di pubblicità permanente, costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture in elevazione o mobili purché destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Art. 3 - Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) entro 5 metri dalle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) negli ambiti di interesse paesaggistico ambientale o artistico monumentale ovvero in quelli soggetti a vincolo, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e comunque nel rispetto del Regolamento Edilizio vigente;
 - j) negli ambiti territoriali destinati dal PRG vigente a con visuale delle zone di cui al precedente punto i).
 - k) all'interno delle rotatorie.
4. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

5. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione della pubblicità installata su transenne parapetonali.

6. L'installazione di impianti pubblicitari permanenti deve rispettare il Piano Generale degli Impianti approvato con D.C.C. n. 659/007 del 13/01/1997 e integrato con la D.C.C. n.11/05 del 31/01/2005 e le norme del presente regolamento degli Impianti Pubblicitari, incluso l'abaco, con particolare riferimento alla Parte III del presente regolamento.

Art. 4 - Zonizzazione del territorio comunale

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie, previste nel presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee: "A", "B" e "C".

2. Le zone sono così suddivise:

- z.o. "A": comprende l'area del "centro storico" delimitata dalle mura cittadine;

- z.o. "B": comprende le aree intercluse tra la z.o. "A" ed il perimetro del "centro abitato" come definito nel precedente art. 2 comma 1;

- z.o. "C": comprende le aree intercluse tra il perimetro esterno del "centro abitato" ed i confini del territorio comunale.

PARTE II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E SU AREE PRIVATE

TITOLO I - IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

Art. 5 - Definizione degli impianti pubblicitari permanenti

1. Ai fini del presente Regolamento per mezzi pubblicitari permanenti si intendono: "insegna d'esercizio", "preinsegna", "cartello stradale", "impianti di pubblicità e propaganda", "impianto pubblicitario di servizio", "sorgente luminosa".

Art. 6 - Insegna d'esercizio

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo, disegno, immagine, foto o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.

2. Sono considerate altresì "insegne d'esercizio" tutte le tipologie di mezzi pubblicitari contenenti scritte in caratteri alfa numerici, completate eventualmente da un simbolo, disegno, immagine, foto o da un marchio.

3. Per pertinenze accessorie s'intendono, gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste al servizio, anche non esclusivo di essa.

Art. 7 - Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.

2. È ammesso il raggruppamento, sulla stessa struttura di sostegno, di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Il raggruppamento, inteso come gruppo unitario, può essere installato in deroga alle distanze previste nell'Abaco delle norme tecniche, previo parere obbligatorio della Polizia locale, qualora sia considerato funzionale al miglioramento della circolazione stradale.

3. Appartengono alla categoria delle preinsegne i mezzi pubblicitari conformi per forma ai segnali di direzione, ma diversi per colorazione, e/o caratteri, e/o simboli.

4. Le attività collocate all'interno di poli direzionali/commerciali/di servizi potranno essere segnalate da un'unica preinsegna indicante la denominazione del complesso, da posizionare lungo le direttrici di marcia che confluiscono a tali insediamenti. Le indicazioni dei singoli servizi/esercizi potranno essere collocate esclusivamente all'interno dell'area, privata e non destinata a standard urbanistici.

Art. 8 - Cartello stradale

1. Si definisce "cartello stradale" quel manufatto, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola od entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Art. 9 - Impianto di pubblicità e/o propaganda

1. Si definisce "impianto di pubblicità e/o propaganda" qualunque manufatto finalizzato anche all'effettuazione di pubblicità e/o propaganda, di qualsiasi forma generata dai recenti sviluppi della tecnica e della creatività, che sia ancorata al suolo o mobile, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello stradale, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Sono "impianti di pubblicità e/o propaganda" e necessitano del parere obbligatorio della commissione edilizia integrata:

a) la "targa": si considera targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede;

b) la "tenda": si definisce tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi ed aggettante esclusivamente su suolo privato;

c) la "bacheca": ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie;

d) l' "impianto di pubblicità a messaggio variabile": come per esempio gli impianti di ultima generazione quali "Graphic Roll - Prisma Vision, ecc.., cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta;

e) la "vetrofania" o "lettere adesive": riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di immagini (foto, disegni e decorazioni), di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

f) la "piramide e/o il prisma": manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, di immagini (foto, disegni e decorazioni), di simboli e di marchi, realizzati su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportati con materiali di qualsiasi natura. Può essere luminoso per luce indiretta. Può essere installato solo su suolo privato;

g) il "totem": manufatto costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, di immagini (foto, disegni e decorazioni), di simboli e di marchi, realizzato su sostegno autonomo e supportato con materiali di qualsiasi natura, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Può essere installato solo su suolo privato ed altresì su suolo pubblico o vincolato all'uso pubblico costituito nei modi di legge sempre che non in contrasto con le norme e le distanze previste dal Codice della Strada e dall'abaco allegato al presente Regolamento;

h) il "portamanifesti": struttura destinata all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili da installare esclusivamente all'interno delle vetrine di esercizi commerciali/direzionali;

i) i "video": monitor posizionato all'interno della vetrina che trasmette a circuito chiuso immagini fisse, della durata di 10 secondi (non filmati in movimento), contenenti esclusivamente messaggi pubblicitari relativi all'esercizio commerciale, alle vendite

straordinarie, all'attività, o ai propri servizi, iniziative o offerte;

j) le "tende posizionate all'interno delle vetrine": possono veicolare messaggi pubblicitari relativi all'esercizio commerciale, alle vendite straordinarie, all'attività, o ai propri servizi, iniziative o offerte.

3. Sono "impianti di pubblicità e/o propaganda" e non necessitano del parere obbligatorio della commissione edilizia integrata:

a) le "bandiere": elemento bidimensionale realizzato con materiale privo di rigidità, non luminoso, supportato da idoneo sostegno completata eventualmente da simboli e da marchi;

b) l'"impianto artistico/creativo": manufatto bidimensionale o tridimensionale di qualsiasi forma, generato dai recenti sviluppi della tecnica e della creatività, può essere luminoso o illuminato;

c) il "cavalletto": elemento bidimensionale o tridimensionale, monofacciale o bifacciale, non luminoso, di materiale rigido con proprio sostegno, realizzato in modo da garantirne la stabilità, inerente all'attività, riprodotto messaggi relativi ai propri servizi, iniziative o offerte;

d) l'"impianto pubblicitario su facciata": elemento bidimensionale posto sulla facciata di un edificio privato (non residenziale), ancorato ad una idonea struttura di sostegno, di materiale di qualsiasi natura, il cui messaggio pubblicitario reclamizzato può avere carattere commerciale, può essere luminoso per luce diretta o indiretta e può essere tridimensionale.

Art. 10 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale come fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi o simili, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

2. L'installazione e la gestione di nuovi impianti pubblicitari di servizio su aree pubbliche, in aggiunta a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene autorizzata nel rispetto del Capo IV del presente titolo ed è subordinata ad un atto della Giunta Comunale, previa acquisizione da parte del Servizio Patrimonio dei pareri obbligatori dei competenti Settori interessati e comunque nel rispetto del vigente Piano Generale degli Impianti come previsto dall'art. 3 comma 6 del presente regolamento.

3. Per la concessione in uso di impianti pubblicitari di servizio e/o elementi di arredo urbano di proprietà comunale ai fini dell'installazione di comunicazione sia di tipo commerciale che prive di rilevanza economica, si rinvia a quanto previsto all'art. 50 del presente regolamento.

4. E' possibile l'installazione e la gestione di nuovi impianti pubblicitari di servizio, previa gara pubblica, della tipologia "totem multimediali interattivi", limitatamente ad un singolo impianto di servizio e soltanto in ciascuna delle aree pubbliche previste nell'allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 11 - Sorgenti luminose

1. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

CAPO II - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

Art. 12 - Dimensioni consentite

1. Le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada.

2. Le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda installati entro il centro abitato specificatamente lungo ed in prossimità delle strade di tipo "E" ed "F" come definite all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 285/92 devono rispettare le dimensioni qui di seguito indicate:

- insegna d'esercizio frontale: come riportato nell'abaco;
- insegna d'esercizio a bandiera: come da abaco;
- insegna d'esercizio su supporto autonomo: come da abaco;

- preinsegna: misura consentita cm 125x25 (stesso formato della segnaletica stradale);;
 - cartello stradale: base cm 70x100 cm altezza; base cm 140x200 cm altezza; base cm 300x200 cm altezza;
 - impianto a messaggio variabile: (misure minime) base cm 150x200 cm altezza - (misure massime) base cm 600x300 cm altezza;
 - totem: come riportato nell'abaco;
 - prisma/piramide: come riportato nell'abaco;
 - pensilina di attesa bus: base cm 70x100 cm altezza; base cm 140x200 cm altezza; base cm 200x140 cm altezza;
 - palina fermata bus: base cm 70x100 cm altezza;
 - orologio funzionante: struttura integrata ad un elemento di arredo urbano ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, rigidamente ancorata al suolo, mono o bifacciale, la stessa può avere un'illuminazione esclusivamente interna, le dimensioni ammesse sono solo quelle previste nell'ABACO allegato;
 - transenne: struttura solidamente vincolata a barriere parapetonali superficie massima ammessa: mq. 1,00 - altezza massima margine superiore: cm. 120 - altezza minima margine inferiore: cm. 20 - distanza dal margine della carreggiata: non inferiore a cm. 20;
 - portamanifesti: superficie massima ammessa non maggiore di 1/6 della superficie della vetrina. L'installazione è libera fino ad 1 mq fatto salvo il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.
3. Per interventi di particolare importanza e dimensioni i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nei centri abitati, nel caso di edifici comprendenti attività industriali, commerciali, a funzione direzionale e impianti sportivi possono superare i limiti di superficie di cui ai precedenti articoli previa acquisizione del parere della Polizia locale.

Art. 13 - Caratteristiche tecniche

1. La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico nonché sia le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio, che le prescrizioni previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.
2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, sono fatte salve le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio in merito agli elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico.
5. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati all'esterno dei fossi di guardia laterali alle strade; in particolare i plinti e le strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari non devono ostruire e/o restringere l'alveo dei fossati, onde permettere il libero deflusso delle acque e consentire i lavori di manutenzione.
6. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono occultare né ostacolare entro lo spazio di avvistamento, i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
7. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi

abbagliamento.

8. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

9. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 100 m, nel centro abitato è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 10 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

10. E' vietato l'abbinamento di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. E' consentito esclusivamente l'abbinamento ai segnali stradali di pubblicità indicante servizi essenziali per la circolazione stradale.

11. All'interno del centro abitato è vietata qualsiasi forma pubblicitaria eseguita mediante proiezioni luminose (sorgenti luminose).

12. La croce rossa luminosa, consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e la croce verde luminosa, consentita esclusivamente per indicare le farmacie, sono sottoposte alle prescrizioni dell'art.52 del vigente Regolamento Edilizio ed alle specifiche norme di settore.

13. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e la misura consentita è di cm 125x25 (stesso formato della segnaletica stradale), non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta.

14. L'impianto di pubblicità a messaggio variabile, può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18. Il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a 30 secondi.

15. La collocazione delle insegne di esercizio su supporto autonomo, dei totem, dei prismi, delle piramidi, delle preinsegne, dei cartelli e degli impianti di pubblicità e/o propaganda è vietata in corrispondenza dei coni visuali indicati dal vigente PRG.

16. E' vietata la collocazione delle insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda su manufatti di interesse storico ed artistico, quali monumenti, fontane ecc. sul muro di cinta e nell'ambito della zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede ospedaliera e chiese ancorché non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42.

17. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

18. Nelle zone di tipo "A" come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento, le insegne potranno essere concesse solo all'interno delle specchiature delle vetrine o nei riquadri degli stipiti dei fori, eventuali apposizioni esterne potranno essere concesse, su conforme parere della Commissione Edilizia Integrata, per soluzioni architettoniche di particolari rilevanza che non devono in ogni caso essere di pregiudizio al carattere dell'edificio o del contesto.

19. Nelle altre zone le insegne potranno essere concesse qualora siano di dimensioni forma e colore tali da non alterare il carattere dell'edificio.

20. Nei progetti dei nuovi edifici dovranno essere previsti idonei spazi per l'inserimento delle insegne.

21. Le insegne di carattere pubblico quali farmacie, monopoli di stato croce verde, ospedali ecc. oltre a quelle storiche o tipiche di antiche attività che hanno assunto per le loro caratteristiche una precisa connotazione, in caso siano ricollocate o spostate possono derogare da quanto prescritto dal successivo art.17, comma 8, lett.b).

22. E' sempre vietata l'apposizione di scritte o figurazioni pubblicitarie in contrasto con gli artt. 528 e 725 del Codice Penale e che siano di oltraggio al pubblico pudore.

Art. 14 - Ubicazione degli impianti fuori i centri abitati

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario fuori dal "Centro Abitato" deve rispettare le norme previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 15 - Ubicazione degli impianti all'interno dei centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro il "Centro Abitato" è autorizzato ed effettuato nel rispetto dei parametri definiti nell'Abaco del presente Regolamento, che determina, per ogni tipo di impianto, le caratteristiche, le dimensioni ed il corretto posizionamento.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le misure riportate nell'Abaco stesso.

La distanza riferita al margine della carreggiata è la distanza minima della proiezione verticale del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario dalla delimitazione della stessa qualora sia indicata direttamente sul manto stradale (striscia di margine della carreggiata) o dal ciglio bitumato; in presenza di marciapiede viene individuato come margine della carreggiata il limite del cordolo del marciapiede lato carreggiata. In caso di occupazione di suolo pubblico da parte del mezzo pubblicitario, la proiezione del mezzo e il relativo palo devono ricadere entrambi su suolo pubblico

2. Le distanze indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli ed gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.

3. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro il "Centro Abitato" lungo ed in prossimità delle strade di tipo "E" ed "F" come definite all'art.2 comma 2 del D. Lgs. 285/92 deve rispettare i parametri definiti nell'Abaco, che determina, per ogni tipo di impianto, le caratteristiche, le dimensioni ed il corretto posizionamento.

Art. 16 - Stazioni di servizio, aree di parcheggio e stazioni di rifornimento di carburante

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se collocate all'interno delle Zone B e C come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle aree di parcheggio site all'interno delle Zone B e C come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

3. All'interno delle Zone B e C come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle aree di parcheggio e delle stazioni di servizio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riprodotte il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all'attività esercitata.

4. Nelle stazioni di servizio, all'interno delle Zone B e C come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti, fatti salvi i limiti di cui ai commi precedenti.

5. All'interno delle Zone B e C come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, la ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre una insegna d'esercizio, anche luminosa, con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio", avente le seguenti caratteristiche:

- a) dimensione massima di 20 mq., se parallela alla carreggiata o su pensilina;
- b) dimensione massima di 3 mq. su supporto autonomo/palina e non parallela alla carreggiata;
- c) le insegne devono essere esposte lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;

- d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna od impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale, le diciture di cui sopra;
- e) le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dalla carreggiata e in presenza di un ostacolo naturale, muro di un fabbricato o filari di alberi, devono essere allineate con esso;
- f) le insegne devono rispettare la distanza minima di cui all'art. 15 del presente regolamento.

CAPO III - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO, DELLE TARGHE, DELLE BACHECHE E DELLE TENDE

Art. 17 - Caratteristiche e collocazione delle insegne d'esercizio

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:




- frontali;
- a bandiera, orizzontale o verticale (in aggetto rispetto il filo di costruzione);
- su supporto autonomo.

a) Insegne frontali.

Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.

- Vetromanifesi - Vetromanifesti
- Bassorilievi - Sculture - Fregi - Graffiti
- Plance - Targhe - Pannelli
- Lettere singole
- Cassonetti
- Iscrizioni dipinte - Mosaici
- Immagini emozionali
- Portamanifesti
- Video
- Tende

Tali manufatti possono essere collocati nelle seguenti posizioni:



In aderenza L'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata.	
In spessore di muro L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.	
Interna L'insegna è collocata internamente alla vetrina.	

b) Insegne a bandiera

Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.

- Stendardi Fissi - Sculture - Trafori
- Plance - Targhe - Pannelli
- Cassonetti

Tali manufatti possono essere collocati in posizione:

Orizzontale Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria)	
Verticale Si tratta di strutture a prevalente andamento verticale	

c) Su supporto autonomo

- Cartelli
- Bandiera

- Impianto artistico/creativo
- Totem - prisma - piramide
- Cavalletto

Si tratta di strutture autonome o autonomamente sostenute. All'esterno dell'area di pertinenza dell'esercizio è consentita l'installazione di una sola insegna d'esercizio su supporto autonomo. Qualora la sede dell'attività abbia più accessi, su strade diverse, è consentita l'installazione di una insegna d'esercizio per ogni singolo accesso.



2. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.

3. Le insegne d'esercizio possono essere luminose, illuminate o opache:

- luminosa: è costituita da una sorgente interna (cassonetti illuminati mediante corpi luminosi posti internamente; filamenti neon);
- illuminata: l'illuminazione è costituita da corpi illuminanti esterni all'insegna,
- opache: insegna non luminosa né illuminata.

4. La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonché, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale. Le insegne non dovranno superare nella dimensione orizzontale il 15% per lato della larghezza netta della porta o vetrina sottostante e dovranno essere posizionate in modo simmetrico; tale eccedenza non può essere utilizzata nel caso di unica insegna su più porte o vetrine, nel senso che una tale eventuale insegna deve essere ricompresa nei limiti laterali della prima e dell'ultima porta o vetrina. Nel caso di vani portainsegne di dimensioni maggiori del limite previsto nell'abaco, le insegne ivi installate potranno essere adeguate con aumenti non superiori al 30%.

5. Per ogni attività in edifici esclusivamente a destinazione commerciale/direzionale/produttivo la superficie complessiva delle insegne di esercizio frontali, può raggiungere la superficie di 20 mq, per ogni facciata dell'edificio; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la suddetta superficie del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.

6. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 12 fino ad una altezza di 2,20 m dal piano di calpestio (marciapiede); nel caso le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna questa può essere collocata al di sopra dell'architrave. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna.

6bis. Le insegne d'esercizio frontali, ad esclusione delle vetrofanie, sono ammesse solo al piano terra, salvo per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili. Eventuali collocazioni potranno essere concesse previo parere da parte dell'ufficio attività edilizia e comunque in armonia con il fronte dell'edificio.

7. Le insegne a bandiera sono consentite solo se ricadenti su marciapiedi o aree pedonali o private e devono distare almeno 50 cm. dal limite del marciapiede (distanza misurata sulla proiezione al suolo dell'insegna). La sporgenza massima dal filo del muro al bordo esterno delle insegne a bandiera (orizzontali e/o verticali) non potrà essere maggiore di cm. 60.

L'altezza dal suolo dell'insegna a bandiera dovrà comunque rispettare il coefficiente di rapporto tra la sporgenza e l'altezza dal suolo fissato dall'art. 50 del vigente Regolamento Edilizio.

L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm. 50 dallo spigolo dell'edificio.

Per ogni attività è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera; qualora la sede dell'attività abbia più accessi, su strade diverse, è consentita l'installazione di una insegna a bandiera per ogni singolo accesso.

8. Limitazioni e divieti:

a) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 15 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di vietare il posizionamento di insegne in prossimità di

edifici di particolare valore architettonico anche se questi non sono soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

b) E' sempre vietata l'apposizione di scritte o figurazione pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, su cornicioni, aggetti, sporti e tettoie, in corrispondenza dei parapetti di poggioli e terrazze, nelle arcate frontali e di testa dei portici. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare eventuali situazioni che possano determinare deroghe alle limitazioni e divieti del presente articolo e dell'abaco allegato.

c) E' vietato collocare mezzi pubblicitari sulle recinzioni, ad esclusione di targhe e porta targhe.

9. Insegne speciali:

a) Sono sempre rispettate specifiche normative di legge che definiscano insegne obbligatorie; in particolare per dare visibilità al servizio pubblico garantito dalle farmacie, sono consentite, insegne luminose a forma di croce, anche "a bandiera", delle dimensioni massime di mq.1, a prescindere dalla zona.

b) Al fine di rendere più agevole l'accesso agli esercizi da parte di persone portatrici di handicap è sempre consentita la segnalazione mediante insegne a bandiera di piccole dimensioni (max 50x70 cm). Tali insegne dovranno riportare le indicazioni direzionali semplificate nel contenuto e potranno riportare la denominazione o il logo dell'esercizio in uno spazio pari a 50x20 cm.

10. Le norme di cui agli artt. 3, 14 e 15 del presente regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente ai sensi marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori da centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m. ed, entro i centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 1,5 m.

11. In tutto il territorio comunale le insegne di esercizio e gli elementi decorativi devono rispettare le norme previste dal Regolamento Edilizio e delle N.T.A.

12. E' obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.

Art. 18 - Collocazione delle insegne d'esercizio all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale, ambientale ed all'interno delle Zona A.

1. Le insegne frontali devono essere preferibilmente contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. L'installazione di cassonetti luminosi è consentita solo internamente alla vetrina.

2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento e nel caso di insegna frontale a lettere singole.

3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale, relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

3 bis. A parziale deroga dei contenuti dell'abaco, le insegne di esercizio a bandiera sono ammesse limitatamente a situazioni di ridotta visibilità per esercizi collocati su strade laterali rispetto alla viabilità principale e per soluzioni di particolare pregio, con riferimento a forma e materiali.

4. Fatte salve le limitazioni di cui agli articoli precedenti sono vietate:

a) la collocazione di insegne su supporto autonomo;

b) l'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, alberghi;

c) l'installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate;

d) le insegne o altri mezzi pubblicitari installati tra gli intercolunni dei portici trasversalmente ad essi o su pilastri

e) l'installazione di insegne a cassonetto al di fuori degli spazi stabiliti nell'abaco allegato.

f) l'installazione di insegne sulle aperture ad arco in quanto non potrà comunque occupare lo

spazio descritto dallo stesso.

g) l'uso di messaggi riproposti su più insegne, che deve essere contenuto;

h) le aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti.

Art. 19 - Targhe

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, di formato superiore a 42 x 29,7cm. realizzate in forma semplice e lineare, anche in riferimento alle condizioni specifiche del presente regolamento, dovranno essere unificate e collocate in modo decoroso, con riguardo ad eventuali stipiti o altri elementi storici ed architettonici, che non devono essere alterati da dette installazioni anche per quanto concerne il colore.

2. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

Art. 20 - Bacheche

1. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle bacheche, si rimanda alle norme contenute in proposito nel Regolamento Edilizio.

2. All'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e all'interno della Zona A così come definita nella planimetria allegata al presente regolamento, è vietata l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività associative e delle bacheche di cui al successivo comma 3. Tali bacheche dovranno essere realizzate in legno o ottone brunito e potranno avere illuminazione propria.

3. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli di Quartiere e delle Associazioni riconosciute.

4. a) Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande potranno esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi tramite "vetrinette porta-menù". Le stesse dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Tuttavia, in casi particolari nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso, qualora siano prospicienti strade diverse.

Le vetrinette porta-menù hanno una dimensione massima di cm 100x60 cm e possono essere illuminate.

4. b) La medesima funzione potrà essere attuata con l'ausilio di una "lavagna" da collocare o in sostituzione della vetrinetta porta menù oppure nell'ambito del plateatico, delle dimensioni di cm 100x70.

Art. 21 - Tende

1. Per le caratteristiche tecniche e la collocazione delle tende (su suolo privato), si rimanda alle norme contenute all'art. 9 lett. b) del presente regolamento.

2. Per l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

a) l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm.;

b) le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;

c) le tende devono essere in tinta colore avorio o lo stesso colore di quelle eventualmente esistenti;

d) le tende poste al piano terra dovranno avere un'altezza dal suolo non inferiore a cm. 220.

3. L'installazione di tende aggettanti su suolo pubblico è disciplinata dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 22 - Collocazione di bacheche ed insegne d'esercizio di valore storico

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare una ricognizione e predisporre apposito elenco di insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di alta qualità progettuale da sottoporre a tutela.

CAPO IV - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 23 - Titoli autorizzatori

1. Per la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, su tutto il territorio comunale, è necessaria la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte dell'interessato, completa dei pareri obbligatori/autorizzazioni/concessioni con le modalità e gli allegati previsti nel successivo art. 24.
2. Per l'installazione lungo strade, statali, regionali o provinciali all'interno dei centri abitati, alla SCIA dovrà essere allegato il nulla osta tecnico dell'ente proprietario.
3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali, regionali o di proprietà, o in vista di essa, è rilasciata dalle rispettive amministrazioni; per le strade militari è rilasciata dal comando territoriale competente.
4. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, la presentazione della SCIA per l'installazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie ed entro l'ambito dell'aeroporto, qualora siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente proprietario della struttura di supporto, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Per la realizzazione delle strutture di supporto ai mezzi pubblicitari, di cui al precedente comma 5, l'ente dovrà dotarsi di apposito titolo edilizio.
7. L'ufficio competente predispone ed aggiorna un registro delle installazioni autorizzate, in ordine cronologico, contenente una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

Art. 24 - Presentazione della domanda

1. La SCIA per l'installazione o collocazione di appositi mezzi su strade o aree pubbliche o su aree private, esterni e visibili dall'area pubblica, deve essere presentata, anche per via telematica, al protocollo del Comune di Treviso redatta sull'apposito modello (disponibile sul sito internet del Comune www.comune.treviso.it) e deve contenere i seguenti dati e allegati:
 - 1) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del Codice Fiscale o partita IVA del richiedente;
 - 2) l'indirizzo esatto del luogo ove è prevista l'installazione;
 - 3) l'estratto della planimetria catastale in scala 1:2000, con riportata l'indicazione esatta del mezzo pubblicitario di cui si chiede l'autorizzazione;
 - 4) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati;
 - 5) una planimetria in scala adeguata con riportata la posizione esatta, anche con la sezione trasversale quotata, del mezzo che si intende installare mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
 - 6) documentazione fotografica a media e lunga distanza che illustri il punto di collocazione rispetto all'intera facciata dell'edificio e all'ambiente circostante;
 - 7) bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre.
Possono essere allegati anche più bozzetti precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Qualora la SCIA riguardi cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - 8) fotomontaggio a colori dell'impianto pubblicitario sull'edificio e nel contesto;
 - 9) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità.
 - 10) dichiarazione di impegno a non modificare le caratteristiche del mezzo pubblicitario se non

previa presentazione di nuova SCIA;

11) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, per le installazioni all'interno dei centri abitati;

12) l'autodichiarazione sulla titolarità del terreno sottoscritta dal proprietario qualora la collocazione del mezzo pubblicitario avvenga su suolo privato;

13) l'indicazione della chilometrica esatta per i cartelli stradali;

14) autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 42 del 22.1.2004 qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo monumentale;

15) autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 153 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 qualora l'immobile oggetto d'intervento ricada in ambito soggetto a vincolo paesaggistico;

16) documentazione comprovante l'osservanza di norme e l'adempimento degli obblighi, qualora l'installazione dei mezzi pubblicitari sia regolamentata da specifiche disposizioni normative;

17) attestazioni del pagamento del rimborso spese tecniche e diritti di segreteria;

18) attestazioni del pagamento dell'imposta sulla pubblicità e COSAP se dovuti;

19) parere del Comando di Polizia Locale in merito alla conformità al Codice della Strada e Regolamento Attuativo dello stesso per installazioni prospicienti le strade veicolari;

20) (solo per occupazioni di spazi ed aree pubbliche ai sensi del vigente Regolamento C.O.S.A.P.) concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico per le installazioni su spazi ed aree pubbliche ai sensi del vigente Regolamento C.O.S.A.P.. La domanda di concessione va redatta sull'apposito modello (disponibile sul sito internet del Comune www.comune.treviso.it) e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 25 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. Il titolo autorizzativo – SCIA – per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità sino a modificazione delle caratteristiche del mezzo pubblicitario.

Art. 26 - Variazione del messaggio pubblicitario

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione/SCIA, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e copia dell'autorizzazione/SCIA.

2. Trascorsi 30 gg. dalla comunicazione di cui sopra, l'interessato potrà effettuare la variazione richiesta, salvo contrarie disposizioni dell'ufficio competente. Il messaggio non potrà essere variato più di due volte l'anno.

3. La procedura di cui sopra non si applica agli impianti funzionalmente ed effettivamente destinati alle pubbliche affissioni ed alle affissioni dirette.

Art. 27 - Tempi di installazione dell'impianto

1. La SCIA dà diritto all'immediata installazione dell'impianto. In ogni caso l'installazione del mezzo pubblicitario deve essere effettuata entro 90 gg. dalla data di presentazione della SCIA pena l'inefficacia della stessa.

2. Chi intende rinunciare all'installazione deve comunicare al Servizio competente, e per conoscenza al Servizio Tributario e Tariffario e al Servizio Patrimonio in caso di rilascio della concessione permanente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, entro il termine di 30 gg. dalla data di presentazione della SCIA, la volontà di non procedere alla collocazione.

3. La mancata espressione di rinuncia crea il presupposto per l'applicazione del canone, del calcolo dell'imposta sulla pubblicità, se dovuti, e degli altri oneri collegati all'atto.

Art. 28 - Strutture pubblicitarie

1. Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre tre mesi dalla installazione o dalla rimozione di precedente messaggio.

2. Decorsi i tre mesi e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti devono essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte della amministrazione con spese a carico dello stesso.

3. Durante tale periodo permane, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento del canone previsto e della relativa imposta di pubblicità prevista dal D.Lgs.n.507 del 15.11.1993, art. 12, comma 3.

Art. 29 - Rimozione, del mezzo pubblicitario

1. Il Comune può ordinare la rimozione del mezzo, previa diffida, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b) per difformità rispetto all'oggetto della SCIA;
- c) per inosservanza degli impegni assunti in concomitanza della presentazione della SCIA;
- d) per mancato pagamento nei termini del canone, se vi è occupazione di suolo pubblico, e dell'Imposta comunale sulla pubblicità se dovuta.

2. L'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto pubblicitario entro la data che sarà indicata nell'ordinanza di rimozione; in caso di inottemperanza, lo stesso verrà rimosso dal Comune a spese dell'interessato.

Art. 30 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo strade non comunali, il Servizio Attività Edilizia rilascia il nulla osta tecnico di competenza. Gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda al Servizio Attività Edilizia allegando la documentazione di cui all'art. 24 del presente regolamento.

2. Entro 90 gg. dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO II - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 31 - Definizione

1. Per mezzi pubblicitari temporanei si intendono quelle tipologie aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva limitata nel tempo.

2. L'insegna d'esercizio non è da considerarsi come impianto pubblicitario temporaneo.

Art. 32 - Impianti di pubblicità fino a 12 mesi

1. Si definisce "impianto di pubblicità" qualunque manufatto finalizzato all'effettuazione di pubblicità, che necessiti di una struttura per il sostegno o che sia autonomamente sostenuto, stabile o mobile, di durata espositiva massima di 12 mesi e comunque fino al 31 dicembre.

2. Sono "impianti di pubblicità" a titolo esemplificativo:

- a) "stendardo": elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio, pendente da finestre o balconi, esclusivamente a carattere culturale. Può essere luminoso per luce indiretta;
- b) "piramide, prisma e totem": manufatto polifacciale realizzato su sostegno autonomo supportato con materiali di qualsiasi natura, può essere luminoso o illuminato;
- c) "cartello e telo": elemento bidimensionale o tridimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, può essere luminoso o illuminato;
- d) "bandiera": elemento bidimensionale, realizzato con materiale privo di rigidità (anche in tessuto di tela), supportato da idoneo sostegno, non luminoso e non illuminato;
- e) "cartello di compravendita e affitto": elemento bidimensionale, monofacciale o bifacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri o stabili, può essere luminoso o illuminato. Reclamizza la compravendita o l'affitto di immobili;
- f) "impianto artistico/creativo": manufatto bidimensionale o tridimensionale di qualsiasi forma generato dai recenti sviluppi della tecnica e della creatività, può essere luminoso o illuminato.
- g) "striscione": elemento bidimensionale non luminoso, realizzato in materiale privo di rigidità, privo di una superficie di appoggio e pertanto ancorato, per le estremità, a pali posti

trasversalmente su strade in postazioni stabilite dall'Ente ed elencate nel presente regolamento nell' "Allegato 1";

h) "locandina esterna": manufatto posizionato sul terreno non luminoso, di materiale rigido con proprio sostegno, realizzato in modo da garantirne la stabilità, in postazioni prestabilite con provvedimento della Polizia Locale, ed elencate nel presente regolamento nell' "Allegato 2";

i) "contenitore/dispenser di giornali": manufatto tridimensionale, che funge da contenitore di giornali iscritti al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale, riportante esclusivamente messaggi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. La struttura non deve essere ancorata al suolo e il materiale utilizzato deve possedere una buona resistenza agli agenti atmosferici. Al fine di garantire il dovuto decoro e la pulizia dell'area in caso di usura dovrà essere sostituito. Non può essere luminoso o illuminato;

j) "cavalletto": elemento bidimensionale o tridimensionale, monofacciale o bifacciale, non luminoso, di materiale rigido con proprio sostegno, realizzato in modo da garantirne la stabilità, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riprodotto messaggi relativi ai propri servizi, iniziative o offerte.

Art. 33 - Impianti di pubblicità 12 + 12 mesi

1. Si definisce "impianto di pubblicità 12 + 12 mesi" qualunque manufatto finalizzato all'effettuazione di pubblicità che necessita di una struttura per il sostegno, di durata espositiva di 12 mesi con la possibilità di una proroga della durata massima di 12 mesi, a scadenza non autorizzabile nella stessa posizione.

2. Sono "impianti di pubblicità 12 + 12 mesi" a titolo esemplificativo:

a) "cartello su cantiere": elemento bidimensionale, monofacciale o bifacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri, può essere luminoso o illuminato. Reclamizza il complesso edilizio in generale (centro residenziale, polifunzionale ecc.);

b) "cartelli temporanei su cantiere": elemento bidimensionale, monofacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, può essere luminoso o illuminato, recante le indicazioni delle ditte che eseguono i lavori all'interno del cantiere;

c) "impianto temporaneo su ponteggio": elemento bidimensionale, monofacciale, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate e relativo agli esercizi situati nell'immobile oggetto dei lavori. Tali impianti non dovranno essere per dimensioni superiori alla superficie dell'insegna già autorizzata, e dal cantiere momentaneamente oscurata, recanti l'indicazione dell'attività svolta;

d) "gigantografia": elemento bidimensionale, monofacciale, realizzato in materiale privo di rigidità (non cartaceo), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri, può essere luminoso o illuminato;

e) "impianto pubblicitario su facciata immobile direzionale/commerciale": manufatto bidimensionale o tridimensionale, monofacciale, posto sulla facciata di un edificio privato non residenziale (direzionale/commerciale), ancorato ad una idonea struttura di sostegno, supportato da materiale di qualsiasi natura, può essere luminoso o illuminato;

f) "impianto pubblicitario su immobile residenziale inagibile": manufatto bidimensionale o tridimensionale, monofacciale, posto all'interno dell'area di pertinenza di un edificio privato residenziale che risulti inagibile e di fatto non utilizzato, realizzato su autonoma struttura di sostegno o ancorato alla recinzione, può essere luminoso o illuminato.

Art. 34 – Mezzi di pubblicità varia

1. Si definisce "mezzo di pubblicità varia" qualunque elemento finalizzato all'effettuazione di pubblicità, che non necessita di una struttura per il sostegno, con durate diverse a seconda della tipologia.

2. Sono "mezzi di pubblicità varia" a titolo esemplificativo:

a) "locandina interna": manifesto realizzato su carta, da apporre esclusivamente sulle vetrine all'interno di esercizi pubblici o aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc.), previa timbratura presso l'Ufficio Pubblicità, con messaggio pubblicitario di qualsiasi natura;

b) "volantinaggio": volantino realizzato su carta, da distribuire: mano a mano ai passanti, nelle cassette della posta e all'interno dei locali, con messaggio pubblicitario di qualsiasi natura;

- c) "pubblicità fonica": pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il messaggio pubblicitario può essere di qualsiasi natura;
- d) "segno orizzontare reclamistico": riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o graffiti, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari di qualsiasi natura;
- e) "messaggi su mezzi di trasporto ibridi": elemento finalizzato alla divulgazione di messaggi pubblicitari di qualsiasi natura attraverso dei mezzi di trasporto ibridi (biciclette, risciò, trenini, segway, ecc...) non riconducibili a veicoli a motore quali automezzi o motocicli;
- f) "scritte o disegni negli arredi dei dehors": elemento bidimensionale monofacciale applicabile agli arredi dei dehors (ombrelloni, sedie e recinzione), riportante esclusivamente messaggi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio;
- g) persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (es: uomo sandwich, mascotte);
- h) "monitor": trattasi di impianto che utilizza diodi luminosi e simili (variabilità del messaggio o visione intermittente);
- i) "proiezioni luminose": trattasi di impianto che proietta su una superficie messaggi pubblicitari luminosi;
- j) "pubblicità su veicoli": trattasi di pubblicità realizzata su veicoli, circolanti su tutto il territorio comunale, nei limiti previsti nell'ABACO.

CAPO II - CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 35 - Dimensioni e durata

1. I mezzi pubblicitari temporanei installati sul territorio comunale devono rispettare le dimensioni e la durata di seguito indicate:

- impianti di pubblicità fino a 12 mesi e comunque fino a scadenza dell'anno solare

Tipologia di impianto		Dimensioni massime consentite	Durata	
			Esposizioni commerciali	Esposizioni culturali
a	Stendardo	6 mq Il bordo inferiore, se posizionato al di sopra della carreggiata, sia su strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata	/	L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione
b	Piramide, prisma e totem	4 mq (superficie di base) 3,5 m (altezza)	3 mesi a scadenza non autorizzabile nella stessa posizione	L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione
c	Cartello e telo	6 mq	3 mesi a scadenza non autorizzabile nella stessa posizione	L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana

				precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione
d	Bandiera	4 mq	3 mesi a scadenza non autorizzabile nella stessa posizione	L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione
e	Cartello di compravendita e affitto	6 mq zona "A" 18 mq zona "B" e "C"	12 mesi	
f	Impianto artistico/creativo	2 mq (superficie di base) 1,80 (altezza) zona "A" 5 mq (superficie di base) 1,80 (altezza) zona "B" e "C"	3 mesi a scadenza non autorizzabile nella stessa posizione	L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione
g	Striscione	1 m (altezza) 6 m (lunghezza) Il bordo inferiore, sia su strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata	30gg. consecutivi Decorsi tali termini lo stesso messaggio pubblicitario non può essere riproposto nella medesima postazione se non dopo un intervallo di almeno 15gg.	30gg. consecutivi Decorsi tali termini lo stesso messaggio pubblicitario non può essere riproposto nella medesima postazione se non dopo un intervallo di almeno 15gg.
h	Locandina esterna	1,5 mq per facciata	3 mesi Lo stesso messaggio pubblicitario potrà essere esposto una sola volta per ciascuna postazione	3 mesi Lo stesso messaggio pubblicitario potrà essere esposto una sola volta per ciascuna postazione
i	Contenitori/dispenser di giornali	0,5 mq (superficie di base) 1 m (altezza) Scritte: complessivamente non devono superare i 300 cmq	12 mesi comunque fino a scadenza dell'anno solare (31 dicembre)	
j	Cavalletti	0,5 mq (superficie di base) 1 m (altezza)	12 mesi a scadenza non autorizzabile nella	

		stessa posizione	
--	--	------------------	--

- impianti di pubblicità oltre i 12 mesi e comunque fino a un massimo di 24 mesi

Tipologia di impianto		Dimensioni massime consentite	Durata
a	Cartello su cantiere	18 mq	L'autorizzazione può essere rilasciata dopo la data di inizio lavori e non oltre la data di fine lavori
b	Cartelli temporanei su cantiere	6 mq	L'autorizzazione può essere rilasciata dopo la data di inizio lavori e non oltre la data di fine lavori
c	Impianto temporaneo su ponteggio	Non possono superare le dimensioni dell'insegna già autorizzata	L'autorizzazione può essere rilasciata dopo la data di installazione del ponteggio e non oltre la data di fine lavori
d	Gigantografia	Non vi sono limiti massimi bensì l'impianto non può essere inferiore a 18 mq	L'autorizzazione può essere rilasciata dopo che per il cantiere sia stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio e non oltre la data di fine lavori
e	Impianto pubblicitario su facciata immobile commerciale/direzionale	10% della superficie della facciata dell'edificio non residenziale (direzionale/commerciale) a cui è ancorato, calcolata dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto, comunque non superiore a 30 mq	L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di una proroga della durata massima di 12 mesi, a scadenza non autorizzabile nella stessa posizione
f	Impianto pubblicitario su immobile residenziale inagibile	6 mq zona "A" 18 mq zone "B" e "C"	L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di una proroga della durata massima di 12 mesi e comunque non oltre la data di inizio lavori, a scadenza non autorizzabile nella stessa posizione

- mezzi di pubblicità varia: non vi sono limiti di durata fatta eccezione per i "segni orizzontali reclamistici", "monitor" e "proiezioni luminose" per i quali l'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione; non vi sono limiti di dimensione fatta eccezione per le "scritte o disegni negli arredi dei dehors" che non devono superare, per ogni singolo elemento o struttura, i 300 cmq.

2. Non è consentita l'installazione ravvicinata di impianti pubblicitari qualora gli stessi veicolino, singolarmente, parte di un messaggio pubblicitario visivamente percepibile come unitario.

3. Gli impianti pubblicitari, prima di essere autorizzati, dovranno ottenere il nulla osta da parte della Polizia Locale in merito alla conformità del Codice della Strada e delle caratteristiche tecniche richieste con il presente regolamento.

Art. 36 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area pubblica o aperta al pubblico

1. Per luoghi pubblici s'intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in qualunque momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a

spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

2. Nella zona A e nelle zone di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale del territorio comunale (D.Lgs. n.42/2004), ad esclusione delle piazze del centro storico, di cui al successivo articolo, sono ammesse solo le seguenti forme di pubblicità:

- Autorizzate dal Servizio Tributario e Tariffario

Mezzi di pubblicità		Autorizzati a carattere culturale/sportivo	Autorizzati a carattere commerciale o lucrativo
Contenitori/dispenser di giornali		/	SI
Locandine interne, persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (es: uomo sandwich, mascotte) e messaggi su mezzi di trasporto ibridi		SI	SI
Volantinaggio	Interno locali	SI	SI
	Mano a mano ai passanti	NO	NO

- Autorizzate dal Settore/Servizio competente il rilascio del provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (manifestazione culturale/sportiva/commerciale) o il patrocinio del Comune di Treviso (es: Ufficio Cultura, Ufficio Sport, SUAP...)

Mezzi di pubblicità		Autorizzati a carattere culturale/sportivo	Autorizzati a carattere commerciale o lucrativo
Stendardi, piramidi, prisma, totem, cartelli, teli, bandiere, impianti artistico/creativi, persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (es: uomo sandwich, mascotte) e messaggi su mezzi di trasporto ibridi		SI	SI
Scritte o disegni negli arredi dei dehors		/	SI
Volantinaggio	Interno locali	SI	SI
	Mano a mano ai passanti	NO	NO
Monitor e proiezioni luminose		SI	SI

3. Nella zona A e nelle zone di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale del territorio comunale (D.Lgs.n.42/2004), è ammessa la pubblicità commerciale qualora non sia fine a se stessa, bensì strumentale al restauro o alla conservazione di beni artistici, architettonici o ambientali, all'esecuzione di opere pubbliche o a interventi di pubblico interesse.

4. Nelle zone B e C sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:

- Autorizzate dal Servizio Tributario e Tariffario

Mezzi di pubblicità		Autorizzati a carattere culturale/sportivo	Autorizzati a carattere commerciale o lucrativo
Contenitori/dispenser di giornali		/	SI
Impianti artistico/creativi, cavalletti, locandine interne, impianti artistico/creativi, persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (es: uomo sandwich, mascotte) e messaggi su mezzi di trasporto ibridi		SI	SI
Volantinaggio	Interno locali	SI	SI
	Mano a mano ai passanti	SI	SI
Locandine esterne e striscioni		SI	SI

- Autorizzate dal Settore/Servizio competente il rilascio del provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (manifestazione culturale/sportiva/commerciale) o il patrocinio del Comune di Treviso (es: Ufficio Cultura, Ufficio Sport, SUAP...)

Mezzi di pubblicità	Autorizzati	Autorizzati
---------------------	-------------	-------------

	a carattere culturale/sportivo	a carattere commerciale o lucrativo
Stendardi, piramidi, prisma, totem, cartelli, teli, bandiere, impianti artistico/creativi, persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (es: uomo sandwich, mascotte) e messaggi su mezzi di trasporto ibridi	SI	SI
Scritte o disegni negli arredi dei dehors	/	SI
Volantinaggio	Interno locali	SI
	Mano a mano ai passanti	SI
Locandine esterne e striscioni	SI	SI
Monitor, proiezioni luminose e pubblicità fonica	SI	SI

Art. 37 – Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area privata

1. Nella zona A e nelle zone di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale del territorio comunale (D.Lgs.n.42/2004), sono ammesse solo le seguenti forme di pubblicità autorizzate dal Servizio Tributario e Tariffario:

Mezzi di pubblicità	Autorizzati a carattere culturale/sportivo	Autorizzati a carattere commerciale o lucrativo
Stendardi, piramidi, prisma, totem, cartelli, teli, bandiere, impianti pubblicitari su facciata immobile direzionale/commerciale e impianti pubblicitari su facciata immobile residenziale inagibile	SI	NO
Cartelli di compravendita e affitto, contenitori/dispenser di giornali, cartelli su cantiere, cartelli temporanei su cantiere e impianti temporaneo su ponteggio	/	SI
Gigantografie	SI (vedi ABACO)	SI (vedi ABACO)
Impianti artistico/creativi, cavalletti e locandine interne	SI	SI

2. Nella zona A e nelle zone di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale del territorio comunale (D.Lgs.n.42/2004), è ammessa la pubblicità commerciale qualora non sia fine a se stessa, bensì strumentale al restauro o alla conservazione di beni artistici, architettonici o ambientali, all'esecuzione di opere pubbliche o a interventi di pubblico interesse.

3. Nelle zone B e C sono ammesse le seguenti forme di pubblicità autorizzate dal Servizio Tributario e Tariffario:

Mezzi di pubblicità	Autorizzati a carattere culturale/sportivo	Autorizzati a carattere commerciale o lucrativo
Stendardi, piramidi, prisma, totem, cartelli, teli, bandiere, impianti pubblicitari su facciata immobile direzionale/commerciale e impianti pubblicitari su facciata immobile residenziale inagibile	SI	SI
Cartelli di compravendita e affitto, contenitori/dispenser di giornali, cartelli su cantiere, cartelli temporanei su cantiere e impianti temporaneo su ponteggio	/	SI
Gigantografie	SI	SI
Impianti artistico/creativi, cavalletti, locandine interne e volantinaggio mano a mano	SI	SI

4. E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari e impianti per le affissioni dirette, siano essi permanenti che temporanei, soltanto se utilizzati dall'Amministrazione comunale al fine dello svolgimento di attività patrocinate o istituzionali e dalle società partecipate dal Comune di Treviso purché autorizzate.

Art. 38 – Installazione di mezzi pubblicitari temporanei nelle piazze del centro storico

1. Le piazze del centro storico sono:

Isola della Pescheria	Piazza Duomo	Piazza S.Agostino
Piazza Ancillotto	Piazza Filodrammatici	Piazza S.Andrea
Piazza Battistero	Piazza Garibaldi	Piazza S.Francesco
<u>Piazza Borsa</u>	Piazza Indipendenza	Piazza S.Leonardo
Piazza Burchiellati	Piazza Matteotti	Piazza S.M.Maggiore
Piazza Carducci	Piazza Monte di Pietà	Piazza S.Parisio
Piazza Crispi	Piazza Moro	Piazza S.Pio X
Piazza dei Signori	Piazza Pola	Piazza S.Vito
Piazza della Dogana	Piazza Recanati	Piazza Trentin
Piazza dell'Università	Piazza Rinaldi	Piazza Vittoria

2. Nelle piazze del centro storico sono ammesse le seguenti forme di pubblicità autorizzate dal Settore/Servizio competente il rilascio del provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (manifestazione culturale/sportiva/commerciale) o il patrocinio del Comune di Treviso (es: Ufficio Cultura, Ufficio Sport, SUAP...):

Tipologia mezzi di pubblicità temporanea	Autorizzazioni collegate a manifestazioni/eventi		
	nella sola <u>Piazza Borsa</u>	in tutte le altre piazze	
	Culturali/Sportive Commerciale lucrative	Culturali	Sportive (in questo caso anche commerciale/lucrative)
Stendardi, piramidi, prisma, totem, cartelli, teli, bandiere e impianti artistico/creativi	SI	SI	SI
Volantinaggio	Interno locali	SI	SI
	Mano a mano ai passanti	NO	NO
Persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (es: uomo sandwich, mascotte) e messaggi su mezzi di trasporto ibridi	SI	SI	SI
Monitor e proiezioni luminose	SI	SI	SI

3. Nella sola Piazza Borsa è ammessa la collocazione di qualsiasi forma di pubblicità temporanea (ad esclusione del volantinaggio) a contenuto commerciale per una durata non superiore a 2 gg., non rinnovabile prima di 30 gg.

4. Nelle piazze del presente articolo è ammessa la pubblicità commerciale qualora non sia fine a se stessa, bensì strumentale al restauro o alla conservazione di beni artistici, architettonici o ambientali, all'esecuzione di opere pubbliche o a interventi di pubblico interesse.

Art. 39 – Divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:

- la collocazione di materiale pubblicitario di qualsiasi tipo sui veicoli in sosta;
- la collocazione di messaggi o materiali pubblicitari su fioriere, panchine, cabine, postazioni telefoniche, box o rastrelliere per biciclette;
- il lancio di volantini o di altro materiale pubblicitario anche tramite veicoli e aeromobili;
- l'abbandono, nonché il deposito incontrollato di materiale pubblicitario sia su strutture insistenti su aree pubbliche, quali cassette per l'erogazione di servizi, gradini di accesso a vie e piazze, monumenti, ecc., nonché aree private esterne aperte o esposte al pubblico, quali soglie o gradini di accesso a negozi, abitazioni, nonché poggiali, finestre, ballatoi, ecc.;
- la collocazione di "impianti pubblicitari temporanei mobili" quali contenitori o dispenser di

giornali o materiale pubblicitario, sia in area pubblica che in aree private esterne di uso pubblico o aperte al pubblico, se non espressamente autorizzati.

2. L'utilizzo di "striscioni" e "locandine esterne" non è consentito per veicolare propaganda di carattere politico o ideologico.

3. Su tutto il territorio comunale è vietata la sosta dei veicoli (di cui all'art. 203 comma 2 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada), nonché dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e finalità, nonché delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari, qualora utilizzati come mezzi pubblicitari. La sosta dei suddetti veicoli, sia in area pubblica che privata, viene consentita solo previa immediata copertura del messaggio pubblicitario.

4. Limiti e divieti devono essere osservati anche nelle ipotesi di assenza del presupposto impositivo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.507/93 e di pubblicità esente ai sensi dell'art. 17, del medesimo decreto, ad esclusione della pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali.

Art. 40 – Deroghe

1. In occasione di manifestazioni, spettacoli e avvenimenti di particolare rilevanza, a livello nazionale e/o regionale o comunque presumibilmente in grado di attirare un flusso notevole di persone, è consentita l'installazione di segnali di indicazione provvisori in prossimità delle intersezioni e, nella zona A, in deroga al regolamento, l'installazione di mezzi pubblicitari quali locandine, nonché strutture gonfiabili, totem, piramidi e prismi, previo nulla osta della Polizia locale e autorizzazione del responsabile del servizio che autorizza la manifestazione stessa.

2. La Giunta comunale con specifico provvedimento, in attuazione di convenzioni stipulate per la realizzazione di interventi di sponsorizzazione di soggetti privati finalizzati alla realizzazione di opere o attività di rilevante interesse della città che prevedano la reclamizzazione di tale contribuzione economica, può approvare progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto, in deroga al regolamento e, comunque, nel rispetto della normativa di sicurezza stradale e del D.Lgs.n.490/99. I mezzi pubblicitari segnalanti la sponsorizzazione non possono in ogni caso contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale marchio e/o logo dello sponsor.

3. I Settori/Servizi competenti possono chiedere alla Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, di definire con proprio atto il numero, la tipologia, le dimensioni e le altre caratteristiche degli impianti pubblicitari autorizzabili, nel rispetto dei principi a tutela del decoro e degli interessi storici, artistici, culturali e ambientali del territorio comunale e garantendo la fruibilità delle aree anche ai portatori di handicap.

CAPO III - PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 41 – Autorizzazione e proroga

1. La collocazione degli impianti pubblicitari temporanei in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, se su aree private, dagli stessi percepibile, è soggetta ad autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione, per i mezzi pubblicitari connessi con lo svolgimento delle manifestazioni o mostre autorizzate dal Comune sul proprio territorio, spetta al responsabile del servizio che autorizza la manifestazione stessa, previo nulla osta obbligatorio della Polizia Locale.

3. Il rilascio delle autorizzazioni non collegate a manifestazioni o mostre, spetta ai settori/servizi comunali competenti individuati nell'allegato 4, previo nulla osta obbligatorio della Polizia Locale.

4. La "pubblicità su veicoli" è autorizzata dall'Ufficio Pubblicità.

5. Tutte le forme di pubblicità devono essere autorizzate, anche nelle ipotesi di assenza del presupposto impositivo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.507/93 e di pubblicità esente ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto.

6. L'autorizzazione all'esposizione di "striscioni" e "locandine esterne" è ammessa limitatamente alla disponibilità di spazi di volta in volta accertata dall'Ufficio Pubblicità.

7. L'eventuale proroga delle autorizzazioni deve essere effettuata mediante richiesta scritta all'Ufficio Protocollo dell'Ente almeno 15gg. prima della scadenza dell'autorizzazione. La

proroga s'intende rilasciata alle medesime condizioni e prescrizioni contemplate nell'autorizzazione originaria. Sarà cura dell'Ufficio competente comunicare al richiedente l'eventuale documentazione da presentare a completamento della richiesta.

8. La validità dell'autorizzazione è quella espressamente indicata nel provvedimento ed è subordinata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, se dovuto.

Art. 42 - Dichiarazione di inizio pubblicità

1. I seguenti mezzi pubblicitari non necessitano di autorizzazione ma della sola dichiarazione di inizio pubblicità corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta, qualora dovuta, e dei pareri/autorizzazioni rilasciati dagli organi competenti:

- a) pubblicità temporanea effettuata con "locandine interne", in questo caso l'utente, prima dell'esposizione, è tenuto alla presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità e alla timbratura dei fogli, anche in caso di esenzione d'imposta;
- b) pubblicità temporanea effettuata con "scritte o disegni negli arredi dei dehors" (la dichiarazione di inizio pubblicità si considera effettuata contestualmente al rilascio della concessione di suolo pubblico per il dehor);
- c) pubblicità temporanea effettuata nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
- d) pubblicità effettuata con volantini o altro materiale distribuito in forma itinerante;
- e) pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- f) "pubblicità fonica", in questo caso l'interessato deve indicare nella domanda i propri dati identificativi e quelli dell'automezzo, oltre al contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e l'orario di svolgimento;
- g) "cartelli di compravendita e affitto" (solo se di superficie fino a 1 mq) esposti da privati o agenzie immobiliari sugli immobili in questione o nelle loro pertinenze;
- h) "cartelli temporanei su cantiere" (solo se di superficie fino a 1 mq);
- i) "impianto temporaneo su ponteggio" (solo se di superficie fino a 1 mq);
- j) "contenitori/dispenser di giornali", in questo caso la dichiarazione di inizio pubblicità si considera effettuata contestualmente al rilascio della concessione di suolo pubblico, l'utente è invece tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità qualora dovuta.

2. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco ed è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità da effettuarsi presso l'Ufficio Elettorale. Nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Art. 43 - Presentazione della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari temporanei deve essere presentata o inviata all'Ufficio Protocollo del Comune, su apposito modulo disponibile anche sul sito internet del Comune.

2. Nel caso di richiesta di esposizione di "striscioni" e "locandine esterne" è necessario effettuare una prenotazione e attendere la relativa conferma da parte dell'ufficio Pubblicità.

3. Il richiedente è tenuto a produrre ulteriori documenti o dati ritenuti necessari dall'Ufficio ai fini istruttori.

4. L'installazione di mezzi pubblicitari, prima del rilascio della relativa autorizzazione, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato.

Art. 44 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisita l'istanza per l'installazione dei mezzi pubblicitari corredata, qualora necessario, dai pareri/autorizzazioni rilasciati dagli organi competenti, effettuerà gli accertamenti necessari e propedeutici al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 90 gg. dalla data di ricevimento della relativa domanda. Entro lo stesso termine, sarà comunicato l'eventuale provvedimento di diniego. L'utente provvederà ad effettuare il pagamento relativo all'imposta sulla pubblicità, qualora dovuta, prima dell'inizio del periodo espositivo.

3. Il termine sopra indicato viene sospeso nel caso in cui l'Amministrazione inviti il richiedente, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio competente procederà a comunicare per iscritto al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

4. Il mancato rispetto del termine dei 90 gg. non comporta l'applicazione del principio del "silenzio-assenso" (art. 20 L.n.241/90). Tale attività infatti non rientra tra quelle individuate dagli articoli 3 e 4 del D.P.R.n.300/92 e ivi elencate, né può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 della L.n.241/90, in quanto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è comunque subordinato a valutazioni tecniche di carattere discrezionale.

5. L'autorizzazione è personale e non cedibile se non previo consenso scritto dell'Amministrazione comunale.

6. Il subentro è consentito solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione di "striscioni" e "locandine esterne" l'utente è tenuto al versamento dell'imposta ed alla presentazione delle marche da bollo, se dovute, entro 5gg. dalla conferma indicata all'art. 43, comma 2, da parte dell'ufficio pubblicità. In caso di richieste per più postazioni o periodi, il pagamento deve intendersi complessivo. In caso di prenotazioni arrivate contemporaneamente, la scelta avverrà mediante sorteggio pubblico la cui data verrà comunicata agli interessati. Il mancato pagamento nei termini sarà motivo di decadenza della prenotazione.

8. La prenotazione delle postazioni degli "striscioni" è pianificata dall'Ufficio Pubblicità trimestralmente come sotto descritto:

- dal 2 novembre per i mesi di gennaio/febbraio/marzo;
- dall'1 febbraio per i mesi di aprile/maggio/giugno;
- dal 2 maggio per i mesi di luglio/agosto/settembre;
- dall'1 agosto per i mesi di ottobre/novembre/dicembre.

9. In caso di mancato ritiro dell'autorizzazione, di cui ai precedenti commi, l'Ufficio si riserva la facoltà di provvedere all'invio della stessa con l'addebito dei costi di spedizione, se dovuti.

Art. 45 - Motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione

1. Costituisce "motivo ostativo" al rilascio di nuove autorizzazioni:

- il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle correlate sanzioni o interessi, connesso a provvedimenti autorizzatori sia precedenti che in essere;
- l'esistenza di esposizioni abusive accertate e verbalizzate dal competente ufficio comunale;
- le pendenze relative ad eventuali installazioni o affissioni abusive;
- il volantinaggio non autorizzato.

2. La sussistenza delle pendenze di cui al precedente comma e il relativo ammontare dovranno essere preventivamente comunicati al debitore per iscritto.

Art. 46 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni o condizioni indicate nell'autorizzazione;
- b) la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 15 gg. dalla data di decorrenza dell'autorizzazione;
- c) l'inosservanza delle norme del presente regolamento;
- d) la non corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato;
- e) la mancata comunicazione di variazione del messaggio pubblicitario;
- f) il mancato pagamento del canone, in caso di contestuale occupazione di suolo pubblico, o dell'imposta comunale sulla pubblicità alle scadenze stabilite.

2. Il responsabile del servizio competente, accertato il verificarsi di una delle situazioni di cui alle lettere a), c), d), e), ed f) del precedente comma, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la causa di decadenza entro 10 gg. dalla notifica dell'invito. In caso di inottemperanza, provvede all'emissione di apposita ordinanza di rimozione. Nel caso di cui alla lettera b) la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato.

3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:

- a) la necessità di realizzare opere, impianti o interventi di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
- b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
- c) ogni qualvolta la collocazione del mezzo pubblicitario diventi incompatibile per ragioni di pubblico interesse o di tutela della circolazione e sicurezza stradale.

4. Il responsabile del servizio competente, al verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente comma, invita il titolare dell'autorizzazione, con provvedimento notificato all'interessato, a rimuovere l'impianto pubblicitario entro 10 gg. dalla notifica dell'invito.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve procedere a proprie spese alla rimozione dei mezzi pubblicitari la cui autorizzazione sia oggetto di decadenza o revoca. In caso di inottemperanza, provvede il Comune a spese dell'inadempiente.

Art. 47 - Sospensione, modifica e rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di motivata necessità o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune può sospendere, modificare o revocare il provvedimento autorizzatorio.

2. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio del periodo di esposizione indicato nel provvedimento autorizzatorio, è tenuto a comunicare all'ufficio competente l'eventuale rinuncia all'esposizione dei mezzi pubblicitari, pena l'addebito dell'importo dovuto per l'intero periodo.

3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate per "striscioni" e "locandine esterne" il titolare dovrà comunicare la rinuncia all'esposizione dei mezzi pubblicitari, pena l'addebito dell'importo dovuto per l'intero periodo, almeno 15gg. prima dell'inizio dell'esposizione, al fine di dare la possibilità ad altri utenti di usufruire di tale spazio pubblicitario altrimenti vuoto.

4. Ai titolari di autorizzazioni di associazioni Onlus e No Profit, in caso di mancata comunicazione di rinuncia 15 gg. prima dell'inizio dell'esposizione, verrà addebitato l'importo dovuto per l'intero periodo, senza alcuna agevolazione.

Art. 48 - Variazione del messaggio pubblicitario

1. E' consentita, previa comunicazione all'Ufficio Pubblicità, la variazione del messaggio pubblicitario su impianti già autorizzati, a condizione che non vengano modificate la durata dell'esposizione, la tipologia, l'ubicazione o le dimensioni indicate nell'autorizzazione stessa. Tale comunicazione non comporta il rilascio di nuova autorizzazione.

2. La modifica di uno dei parametri di cui al comma 1 equivale a tutti gli effetti a nuova istanza di autorizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 49 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione/SCIA o della dichiarazione di inizio pubblicità

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/SCIA di:

- a) verificare il buono stato di conservazione degli impianti pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione/SCIA o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla tempestiva rimozione del mezzo pubblicitario:
 - alla scadenza del periodo espositivo autorizzato;
 - in caso di diffida, decadenza o revoca dell'autorizzazione/SCIA;
 - in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza;
 - in caso di motivata richiesta dell'Amministrazione;
 - nel caso in cui venga disposta la rimozione del mezzo pubblicitario.

In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente;

e) ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese, anche nel caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi pubblicitari. In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente;

- f) rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione del mezzo pubblicitario;
- g) conservare l'originale dell'autorizzazione/SCIA rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione del mezzo/impianto pubblicitario entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dell'autorizzazione ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare del mezzo pubblicitario, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- A. amministrazione rilasciante;
 - B. soggetto titolare;
 - C. numero dell'autorizzazione/SCIA;
 - D. progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - E. data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. La targhetta o la scritta di cui ai commi 3 e 4 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione/SCIA e ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
6. Il titolo autorizzatorio non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali, né lo esime dall'acquisizione di eventuali autorizzazioni o nullastato di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
7. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta possa essere avanzata da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.
8. È fatto obbligo al titolare della dichiarazione di inizio pubblicità, rilasciata per la posa di "cartelli di compravendita" e "insegne d'esercizio temporanee su cantiere" entrambe inferiori ad 1 mq, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del periodo d'esposizione autorizzato.
9. Su ogni mezzo, di cui al precedente comma, dovranno essere indicati in maniera visibile, e a carattere indelebile, i seguenti dati:
- A. amministrazione rilasciante;
 - B. numero della dichiarazione;
 - C. data di scadenza.
10. Per i mezzi pubblicitari permanenti il messaggio pubblicitario dovrà essere in caratteri latini. Nel caso di utilizzo di caratteri diversi da quelli latini (ideogrammi, caratteri dell'alfabeto cirillico o greco, ecc...), il messaggio dovrà contenere anche la traduzione in lingua italiana.
11. Per i mezzi pubblicitari temporanei il cui messaggio pubblicitario non sia in lingua italiana dovrà essere presentata autodichiarazione della traduzione del testo.
12. La Polizia Locale, nella sua attività di controllo sul territorio comunale, verifica l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 50 - Occupazione di suolo pubblico con mezzi pubblicitari

1. L'autorizzazione rappresenta anche concessione di suolo pubblico. Il titolare, a partire dalla data di validità del provvedimento autorizzatorio, è tenuto ad effettuare il pagamento del canone di occupazione nei modi e termini previsti nel vigente regolamento C.O.S.A.P.

PARTE III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 51 - Quantità e tipologia degli impianti per le affissioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 4, sono impianti per le affissioni quelli destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100 e disciplinati, quanto alla loro quantità, tipologia, forma, colore e locazione, dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs.n.507/93 e approvato dal Consiglio comunale in data 13.1.1997 con deliberazione n. 659/007 e s.m.i.
2. La superficie degli impianti per affissione è quella individuata nel piano generale degli impianti ed è riservata, in misura non inferiore al 10%, alle affissioni di carattere istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica. La parte rimanente è destinata alle affissioni di carattere commerciale, nonché alle "affissioni dirette", nel rispetto dei limiti di cui all'art. 54.
3. La superficie degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale non può superare complessivamente i 10.000 mq con la seguente ripartizione:
 - a) impianti destinati alle "pubbliche affissioni": la metratura è quella individuata dall'art. 52 e 53 del presente regolamento;
 - b) impianti destinati alle "affissioni dirette": la metratura è quella individuata dall'art. 54 del presente regolamento;
 - c) impianti destinati alla "pubblicità esterna": la metratura massima corrisponde a 1.500 mq.
4. Tra gli impianti pubblicitari destinati alla "pubblicità esterna" non rientrano le "insegne di esercizio" e le "targhe professionali".

CAPO II - CARATTERISTICHE IMPIANTI DI "PUBBLICA AFFISSIONE"

Art. 52 - Impianti di "pubblica affissione"

1. Gli impianti di "pubblica affissione" sono impianti di proprietà comunale intesi a garantire l'affissione, in appositi spazi, di manifesti contenenti esclusivamente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 82.448 unità registrata al 31.12.2005, non deve essere inferiore a 1.484 metri quadrati, pari a 2.120 fogli del formato 70x100 cm, né superiore a 10.000 metri quadrati, pari a 14.286 fogli del formato 70x100 cm.
3. La superficie indicata al comma 2 è annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
4. Gli steccati, le impalcature, le recinzioni ed altre costruzioni provvisorie, da chiunque eretti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo del servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini del pagamento del diritto.
5. Gli spazi da destinare alle "pubbliche affissioni" sono individuati nel piano generale degli impianti, anche su beni di privati, previo consenso, anche tacito, dei proprietari, se non già facenti parte degli spazi comunali per le affissioni.
6. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità, né riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
7. a) Per comunicazioni aventi finalità istituzionali, di cui al comma 1, si intendono quelle promosse da Enti Pubblici nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
b) Per comunicazioni aventi finalità sociali, di cui al comma 1, si intendono quelle:
 - promosse dalle O.N.L.U.S. costituite a norma del D.Lgs.n.460/97 ed iscritte alla relativa Anagrafe Unica;
 - di partiti e movimenti politici;
 - di associazioni sindacali e di categoria;
 - promosse da Associazioni senza scopo di lucro o Fondazioni e relative a manifestazioni realizzate con la partecipazione/patrocinio di Enti Pubblici o patrocinate dal Comune di Treviso.
- 7bis. Per accedere al Servizio Pubblico, il richiedente avrà l'onere di comprovare in modo adeguato di trovarsi in una delle situazioni descritte al precedente comma.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le operazioni materiali di affissione e defissione di manifesti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti per affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le direttive sia generali che particolari all'uopo impartite dal servizio comunale delle "pubbliche affissioni", che dovrà a sua volta dare ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs.n.507/93.

Art. 53 – Bacheche circoscrizionali

1. Le "bacheche circoscrizionali" sono dei manufatti fissi in metallo, di proprietà del Comune, di dimensioni pari a 1,00 x 1,40 m, realizzati con vetrinetta chiusa a chiave, non luminosi, nei quale è possibile affiggere una locandina di materiale cartaceo.
2. Su tali spazi è consentita l'esposizione di comunicazioni istituzionali e manifesti pubblicitari eventi realizzati direttamente o in collaborazione con l'Amministrazione comunale prive di sponsor e loghi commerciali.

CAPO III - CARATTERISTICHE IMPIANTI DI "AFFISSIONE DIRETTA"

Art. 54 - Impianti di "affissione diretta"

1. Gli impianti per l'"affissione diretta" sono quelli sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo sia commerciale che prive di rilevanza economica, di proprietà privata o di proprietà comunale, la cui gestione può essere attribuita a soggetti privati secondo le modalità e le procedure previste dal presente regolamento.
2. Nel rispetto della ripartizione stabilita nel piano generale degli impianti, è consentita l'attribuzione di spazi a privati per l'effettuazione di "affissioni dirette" di manifesti e simili, mediante svolgimento di specifica gara.
3. La concessione è disciplinata da apposito contratto nel quale andranno precisati numero, dimensioni e ubicazione degli impianti, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.
4. La concessione comporta il pagamento di un canone nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, nonché il pagamento dell'imposta di pubblicità.
5. La superficie massima per le affissioni dirette di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.507/93, non potrà superare i 7.000 mq pari a 10.000 fogli del formato 70x100cm.

CAPO IV - PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE RICHIESTE DI AFFISSIONE MANIFESTI

Art. 55 - Richiesta del servizio pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio di "pubblica affissione" gli interessati devono presentare richiesta su apposito modello scaricabile dal sito internet. L'ufficio pubblicità invierà la conferma dopo la verifica della disponibilità degli impianti.
2. Dal ricevimento della conferma dell'ufficio, l'utente avrà 5 gg. di tempo per il pagamento del diritto dovuto. Il mancato pagamento nei termini sarà motivo di decadenza della prenotazione.
3. La richiesta deve contenere:
 - A. l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi;
 - B. la conferma del periodo espositivo;
 - C. il formato e il materiale da affiggere;
 - D. copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del relativo diritto.
4. L'Ufficio Pubbliche Affissioni, verificata la richiesta di cui al precedente comma 3, provvede alla timbratura dei manifesti consegnati ai fini del controllo sul territorio svolto dalla Polizia Locale.
5. Ad eccezione delle affissioni istituzionali promosse dal Comune di Treviso, o di quelle per le quali i quantitativi da affiggere dipendono da disposizioni di legge od equipollenti, ed al fine di garantire il massimo accesso al servizio di tutti gli aventi diritto, è stabilito il numero 50 fogli (aumentabili a 100 se di contenuto politico o sindacale) quale quantitativo massimo possibile per ogni commessa e per ogni singola uscita.
6. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, per le quali sia a disposizione il materiale da affiggere e che indichino la medesima data d'affissione, verrà concessa la precedenza al committente che richieda l'affissione del maggior numero di fogli di cm 70 x 100.
7. Presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni è tenuto un apposito registro nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce, ai fini del rispetto dell'ordine cronologico, nuova o separata commissione.

Art. 56 – Richiesta di utilizzo delle Bacheche circoscrizionali

1. Per ottenere l'affissione nelle "bacheche circoscrizionali" i Settori/Servizi del Comune devono contattare l'Ufficio Pubbliche affissioni e concordare l'uscita secondo il calendario delle pubbliche affissioni.
2. L'Ufficio Pubbliche affissioni provvede alla timbratura dei manifesti consegnati ai fini del controllo sul territorio svolto dalla Polizia Locale.

Art. 57 - Procedura per l'affissione dei manifesti

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Il servizio di affissione viene effettuato con uscite della durata di 10 gg. programmate annualmente dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze con apposita Determinazione.
3. L'Utente, una volta espletato quanto previsto dall'art. 52 e 53, consegna i manifesti per l'affissione direttamente presso l'ufficio Pubbliche Affissioni 5 gg. prima del giorno fissato per l'uscita, fatta eccezione per le affissioni obbligatorie per legge o per le quali il carattere di urgenza sia intrinseco (ad es. Ordinanze Sindacali).
4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta e il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9.00.

Art. 58 - Decadenza o modifica della richiesta di affissione

1. Qualora il termine di consegna non venisse rispettato, per causa non imputabile all'Ente, l'affissione verrà automaticamente effettuata alla prima uscita disponibile immediatamente successiva a quella originariamente richiesta, salvo il diritto del Committente a disdire la stessa, nel qual caso si renderà applicabile l'art. 22, comma 7, del D.Lgs.n.507/93 (rimborso del 50% dei diritti versati).
2. Le variazioni da sovrapporre a manifesti già affissi o aggiunte a manifesti da affiggere sono considerate rispettivamente nuove e distinte affissioni.

Art. 59 - Reclami

1. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.
2. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 60 - Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione comunale vigila, tramite il corpo di Polizia Locale e i propri incaricati secondo la normativa vigente, sul rispetto delle disposizione del presente regolamento.
2. A tal fine gli uffici competenti dovranno inviare copia del titolo autorizzativo alla Polizia Locale, ed all'Ufficio Tributario e Tariffario per quanto di competenza, entro 10 gg. Dalla presentazione della SCIA.

Art. 61 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dalle altre disposizioni di legge, nonché fatte salve le sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite entro i limiti edittali da € 206,00 a € 1.549,00 previsti dall'art. 24 del citato D. Lgs 507/93 e successive modifiche e integrazioni e con la procedura della L. 24.11.1981, n. 689 e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera del Consiglio comunale prot. n. 11771/7 del 27.2.2004, con le sanzioni amministrative di seguito indicate:

A da € 516,00 a € 1.549,00

- per ogni mezzo pubblicitario installato o collocato in assenza di autorizzazione, di cui agli artt. 23 e 41, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 1 lett. C);

- per la violazione delle disposizioni riguardanti la pubblicità su veicoli di cui all'art. 39 comma 3;

B da € 206,00 a € 1.236,00

- per chiunque non osservi le prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'art. 23;

C da € 206,00 a € 618,00

- per ogni mezzo pubblicitario temporaneo, come definito nel presente regolamento, installato o collocato in assenza di "autorizzazione" o "dichiarazione di inizio pubblicità", di cui all'art. 41 e 42 avente una superficie non superiore a 1,5 mq;

- per chiunque non osservi le prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'art. 41;

- per ogni manifesto affisso negli appositi spazi consentiti di cui agli artt. 34 comma 2 lett. a), 52, 53 e 54 in assenza della prevista timbratura o per ogni manifesto pur timbrato affisso fuori da tali spazi;

- per la violazione delle rimanenti norme del regolamento.

Per la procedura di rimozione dei mezzi pubblicitari collocati senza la prescritta autorizzazione, si applica quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (in particolare l'art. 23).

2. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, ovvero in caso di mezzi pubblicitari non osservanti le disposizioni del presente regolamento o le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'ente proprietario della strada ordina all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, la rimozione del mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

3. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

4. Successivamente nei casi previsti dai commi precedenti, l'organo accertatore trasmette la nota delle spese sostenute al dirigente competente, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 62 - Norme transitorie

1. Gli impianti pubblicitari stradali autorizzati in precedenza, ma che ai sensi del presente Regolamento non possono più trovare collocazione, dovranno essere rimossi alla prima scadenza contrattuale.

2. Tutte le spese derivanti dall'eventuale adeguamento o rimozione con contestuale ripristino dei luoghi sono a carico del titolare dell'autorizzazione/SCIA.

3. Le disposizioni di cui alla variante 2011 al presente regolamento non si applicano alle istanze di autorizzazione per installazione di mezzi pubblicitari permanenti presentate prima dell'entrata in vigore della variante medesima, fatta salva la possibilità di chiedere archiviazione dell'istanza in corso e presentare SCIA per l'installazione del mezzo pubblicitario.

4. Le autorizzazioni rilasciate antecedentemente al 27 luglio 2011 sono automaticamente prorogate di validità. La modifica del mezzo pubblicitario o l'adeguamento al presente Regolamento sono soggetti alla presentazione di SCIA ai sensi del precedente art. 26.

Art. 63 - Abrogazioni, deroghe e norme di rinvio

1. Dal 01.01.2005, data di entrata in vigore del regolamento approvato con D.C.C.n.85171/102 del 20.12.2004, sono stati abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 17/bis del Capo II - "Impianti per la pubblicità e per le affissioni" del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni" approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.

23 del 30.6.1994 e s.m.i.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì parzialmente abrogati gli articoli 26, 27, 28, 29 del Capo IV – del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni" modificato con D.C.C.n.16357/35 del 31.03.2003.

3. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia del presente regolamento, ad esclusione delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio vigente, sono abrogate ove incompatibili.

4. Per l'installazione di impianti pubblicitari gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a privati o di proprietà privata, ubicati all'interno del Centro Abitato così come individuato con delibera commissariale n. 37920/1022 del 17.10.1994, viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime, in conformità a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285/92, come modificato dal D. Lgs. 360/93, nonché dal regolamento di attuazione dello stesso.

5. I limiti di superficie non si applicano ai cartelli e ai mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione comunale che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

6. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

PARTE V - ABACO DELLE NORME TECNICHE

L'abaco delle norme tecniche costituisce parte integrante del presente regolamento.

- La collocazione degli impianti pubblicitari entro il centro abitato deve rispettare le prescrizioni definite nelle schede dell'Abaco, per tipologia di impianto stesso.
- La lettura dei parametri deve essere sempre intesa come percezione del manufatto dalla pubblica via nel senso di marcia.
- Nel caso di intersezioni e/o semafori, le distanze indicate si applicano nel senso di entrambe le direttrici di marcia.
- La distanza degli impianti pubblicitari dal margine della carreggiata non può essere inferiore ai parametri indicati nell'abaco e comunque non si tiene conto dell'esistenza di costruzioni fisse, muri e filari di alberi in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento degli impianti pubblicitari.
- Il posizionamento degli impianti pubblicitari deve, comunque, consentire sempre una perfetta visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
- La metodologia di consultazione dell'abaco è riportata in appendice.